

## REGOLAMENTO (CE) N. 1192/97 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1997

che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,vista la proposta della Commissione<sup>(2)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo<sup>(3)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(4)</sup>,

considerando che nel fissare il prezzo di base per i suini macellati occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita in base al regolamento (CEE) n. 3220/84, del

13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino<sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è stabilito per il periodo 1° luglio 1997 — 30 giugno 1998 a 1 509,39 ecu per tonnellata.

*Articolo 2*

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino determinati a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

- a) carcasse di peso da 60 a meno di 120 chilogrammi: classe E;
- b) carcasse di peso a 120 a 180 chilogrammi: classe R.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essi si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. VAN AARTSEN

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994 pag. 105) e dall'atto di adesione del 1994.<sup>(2)</sup> GU n. C 101 del 27. 3. 1997, pag. 18.<sup>(3)</sup> Parere espresso il 12 giugno 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(4)</sup> Parere espresso il 29 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(5)</sup> GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3513/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5).